

**REGOLAMENTO DEI RAPPORTI TRA ASSOCIATI ED ASSOCIAZIONE IN  
ORDINE ALLA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE  
DALL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 1 - Scopo del regolamento.**

Lo scopo del presente regolamento, adottato in virtù delle previsioni dello Statuto e delle leggi in materia, è quello di regolamentare i rapporti tra gli Associati e l'Associazione e, segnatamente dei rispettivi obblighi in relazione alle prestazioni da quest'ultima erogate.

**Art. 2 – Soci**

Possono far parte dell'Associazione coloro che appartengono ad una delle categorie indicate nello Statuto, attraverso le procedure ivi espressamente previste.

**Art. 3 - Quota associativa**

La quota associativa è determinata annualmente su delibera del Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ciascun anno e comunicata sul sito dell'Associazione.

**Art. 4 - Forme di assistenza**

Le forme dell'attività che l'Associazione svolge in favore dei soci e delle relative famiglie sono le seguenti:

- a) assistenza finanziaria attraverso il microcredito assistenziale in correlazioni con determinati eventi e condizioni;
- b) assistenza amministrativa;
- c) varie forme di assistenza attraverso Enti, altre associazioni, società, patronati, Studi professionali, imprese, convenzionati con l'Associazione a condizioni più vantaggiose rispetto al libero mercato;
- d) erogazioni di borse di studio;
- e) altre iniziative, anche di contenuto culturale e non patrimoniale, che interessino comunque i Soci.

**Art. 5 - Condizioni generali di fruibilità delle prestazioni erogate dall'Associazione**

Al fine di fruire delle prestazioni erogate dall'Associazione occorre essere:

- associati;
- in regola con i versamenti della quota associativa.

**Art. 6 - Condizioni specifiche di fruibilità delle prestazioni economiche concesse dall'Associazione**

Le richieste delle forme di assistenza previste dallo Statuto e dal presente regolamento, che prevedono erogazioni economiche, debbono riferirsi ad eventi verificatisi almeno 12 mesi dopo l'iscrizione.

Inoltre nel corso delle fruizioni di tali prestazioni e delle conseguenti obbligazioni restitutorie, l'Associato non potrà declinare le proprie dimissioni, pena l'immediato rientro di quanto fruito.

**Art. 7 - Assistenza finanziaria agli associati**

L'assistenza finanziaria si attua mediante sovvenzioni e microprestiti di natura assistenziale per il verificarsi di particolari eventi, al fine di dar ausilio all'Associato, in considerazione del reddito, ed ai suoi prossimi congiunti, in caso di malattia, di decesso, di cure mediche onerose non coperte dal SSN (protesi dentarie ecc.), di nascite, di spese impreviste a cui non può far fronte o che possono creare un incidente squilibrio economico all'Associato ed al suo nucleo familiare.

Si considerano a carico altresì i figli studenti fino a 26 anni di età, i figli invalidi in misura non inferiore al 75%, senza alcun limite di età, i conviventi di fatto che risultano tali da atti ufficiali.

**Art. 8 - Limite di concessione dei microprestiti**

Ogni anno il Consiglio Direttivo, con propria delibera, stabilirà il complessivo limite di concessione complessiva dei finanziamenti assistenziali erogabili nel corso dell'anno e/o del triennio.

Al contempo stabilirà il tetto massimo del finanziamento assistenziale al singolo Associato, tenuto conto della normativa vigente.

#### **Art. 9 - Insindacabilità del giudizio del Consiglio Direttivo**

Fermo quanto disposto dai precedenti articoli del presente regolamento, il Consiglio Direttivo valuterà la concessione del finanziamento assistenziale all'Associato, caso per caso, ed il suo giudizio è insindacabile.

In alcun caso l'Associato può dolersi del mancato accoglimento della propria richiesta.

#### **Art. 10 - Domande di assistenza ed istruttoria**

Le domande degli Associati (o dei loro superstiti) per ottenere l'assistenza finanziaria devono essere inoltrate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento e devono essere corredate di documentazione attestante i redditi del nucleo familiare, dell'evento per cui si avanza la richiesta, di fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente.

Il Consiglio Direttivo esperirà ogni atto di verifica ed istruttorio ritenuto indispensabile, richiedendo se del caso ulteriori documenti all'Associato, che potrà anche essere sentito personalmente e/o attraverso videoconferenza.

La mancata consegna della documentazione a corredo della domanda e/o la mancata integrazione dei documenti e/o la mancata audizione dell'Associato per fatto a lui imputabile, laddove ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo, comporterà l'inammissibilità della richiesta.

#### **Art. 11 - Responsabilità del dichiarante**

Le sovvenzioni e benefici sono attribuiti nella presunzione che rispondano a verità le dichiarazioni dei richiedenti e le documentazioni da essi presentate.

Qualora le dichiarazioni risultassero false o gravemente inesatte il socio perde il diritto alla sovvenzione.

L'Associazione ha la facoltà di ridurre o sopprimere le sovvenzioni deliberate, fatta salva comunque ogni altra azione volta al risarcimento dei danni.

### **Art. 12 - Stipula di convenzione**

A seguito dell'approvazione della domanda di finanziamento assistenziale e/o sovvenzione da parte del Consiglio Direttivo, verrà stipulata una convenzione con l'Associato che prevederà le modalità di erogazione e di restituzione.

I prestiti assistenziali verranno restituiti senza interessi.

Restano, però, a carico dell'Associato le spese per l'istruttoria della pratica che saranno defalcate al momento dell'erogazione.

L'associato dovrà restituire quanto concessogli a titolo di prestito assistenziale secondo le modalità e nei termini stipulati nella convenzione,

### **Art. 13 - Assistenza integrativa**

In caso di decesso dell'Associato, in concomitanza di accertate precarie condizioni finanziarie della famiglia del defunto, potranno essere concessa agli orfani, a titolo di assistenza integrativa, direttamente dall'Associazione o attraverso convenzioni stipulate ad hoc, borse e/o assegni periodici al fine di consentire loro il proseguimento e la normale conclusione degli studi.

### **Art. 14 - Sovvenzioni straordinarie**

Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà deliberare sovvenzioni straordinarie una tantum:

a) in caso di decesso del coniuge il quale l'associato abbia sopportato oneri economici gravi;

b) nel caso in cui la somma occorra per far intraprendere ad un prossimo congiunto un percorso terapeutico per la disintossicazione da stupefacenti, alcool e ludopatie;

c) in caso di eventi eccezionali in ragione dei quali l'associato ha subito un grave danno patrimoniale;

d) in caso di grave malattia di un prossimo congiunto che comporti gravosi oneri economici.

### **Art. 15 - Sovvenzione di iniziative di particolare interesse**

Nel caso di iniziative di particolare interesse, connesse con i fini previsti dallo Statuto, eventualmente promosse anche da altre associazioni o da soggetti terzi, il Consiglio Direttivo potrà erogare una tantum delle sovvenzioni per il loro buon esito.

Così come potrà promuovere, far promuovere manifestazioni culturali, convention, seminari, in relazione a materie che rientrano nello scopo dell'Associazione.

### **Art. 16 - Borse di studio**

Il Consiglio Direttivo potrà erogare una tantum borse di studio a studenti particolarmente meritevoli.

### **Art. 17 - Altre forma di assistenza**

Il Consiglio direttivo al fine di fornire agli Associati assistenza in materia amministrativa, previdenziale, legale, fiscale e per fare loro fruire qualunque tipo di servizio richiesto a condizioni migliori rispetto a quello del mercato corrente, stipulerà una serie di convenzioni ad hoc con soggetti terzi.